



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 258/2024

del 6 dicembre 2024

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2025/620]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1989 della Commissione, del 22 luglio 2024, relativo all'autorizzazione delle sostanze undec-10-enale, acetato di terpineolo, *d,l*-borneolo, *l*-carvone, *d*-canfora, acetato di *d,l*-isobornile, 3-propilidenftalide, acido fenilacetico, salicilato di metile, timolo, carvacrolo, benzotiazolo, terpinolene, *d,l*-isoborneolo, *trans*-mentone, acetato di *d,l*-bornile, 3-butilidenftalide, fenilacetaldeide, acetato di fenetile, fenilacetato di fenetile, fenilacetato di metile, fenilacetato di etile, fenilacetato di isobutile, fenilacetato di 3-metilbutile, 2-metossifenolo, 2-metossi-4-metilfenolo, 4-etilguaiacolo, 2-metossi-4-vinilfenolo, 4-etilfenolo, 2-metilfenolo, 4-metilfenolo, 2,6-dimetossifenolo, fenolo, 2,6-dimetilfenolo, 2-isopropilfenolo, benzen-1,3-diolo, alfa-fellandrene, alfa-terpinene, gamma-terpinene e *l*-limonene come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/245 per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione del *d,l*-isomentone come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:

1. al punto 246 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/245 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:
", modificato da:

— **32024 R 1989**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1989 della Commissione, del 22 luglio 2024 (GU L, 2024/1989, 24.7.2024)";
2. dopo il punto 603 (Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1810 della Commissione) è inserito il punto seguente:
"604. **32024 R 1989**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1989 della Commissione, del 22 luglio 2024, relativo all'autorizzazione delle sostanze undec-10-enale, acetato di terpineolo, *d,l*-borneolo, *l*-carvone, *d*-canfora, acetato di *d,l*-isobornile, 3-propilidenftalide, acido fenilacetico, salicilato di metile, timolo, carvacrolo, benzotiazolo, terpinolene, *d,l*-isoborneolo, *trans*-mentone, acetato di *d,l*-bornile, 3-butilidenftalide, fenilacetaldeide, acetato di fenetile, fenilacetato di fenetile, fenilacetato di metile, fenilacetato di etile, fenilacetato di isobutile, fenilacetato di 3-metilbutile, 2-metossifenolo, 2-metossi-4-metilfenolo, 4-etilguaiacolo, 2-metossi-4-vinilfenolo, 4-etilfenolo, 2-metilfenolo, 4-metilfenolo, 2,6-dimetossifenolo,

⁽¹⁾ GU L, 2024/1989, 24.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1989/oj.

fenolo, 2,6-dimetilfenolo, 2-isopropilfenolo, benzen-1,3-diolo, alfa-fellandrene, alfa-terpinene, gamma-terpinene e *l*-limonene come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/245 per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione del *d,l*-isomentone come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L, 2024/1989, 24.7.2024)".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1989 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 7 dicembre 2024 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2024

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Anders H. EIDE

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.